

ACCORDO REGIONALE PER LE IMPRESE DEL SETTORE TRASPORTO MERCI CONTO TERZI DEL VENETO

Il giorno **17 marzo 2015** presso la sede della Confartigianato Imprese Veneto in Mestre - Venezia

tra

la **Confartigianato Imprese Veneto** rappresentata dal Presidente Luigi Curto, assistito dal presidente di categoria Nazareno Ortocelli, dal presidente provinciale Michele Varotto, dal delegato Paolo Bettella, dal segretario regionale Patrizio Morettin, dal responsabile della divisione per le relazioni sindacali Ferruccio Righetto e dai funzionari territoriali Stefano Garibbo, Giorgio Chinellato, Elisabetta Tono, Paolo Porelli, Francesca Dal Brun;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dal Presidente della CNA FITA Veneto Massimo Fiorese; dal referente regionale merci Mariano Cesaro assistiti dal Segretario generale Mario Borin, dal Sig. Sergio Barsacchi responsabile regionale Cna Fita e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, con l'assistenza del Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal responsabile delle Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti.

e

la **FILT CGIL** rappresentata dal Segretario Regionale Ilario Simonaggio, da Renzo Varagnolo e da Massimo Cognolato;

la **FIT CISL** rappresentata dal Segretario Regionale Gaetano Antonello e da Nicola Toffoli;

la **UILTRASPORTI UIL** rappresentata dal Segretario Regionale Daniele Zennaro ed Umberto Zerbini;


Premessa

Le parti hanno ritenuto indispensabile, in questa lunga fase strutturale di crisi del settore dell'autotrasporto, rafforzare la contrattazione e la bilateralità.

Ritengono fondamentale nel dare seguito alle norme speciali del CCNL 1 agosto 2013 – protocollo per il rilancio del settore autotrasporto merci – tutelare le aziende operanti in Veneto e il lavoro nella nostra Regione attraverso un patto di intervento su materie sindacali delegate dal primo livello di contrattazione.

La rivisitazione di alcuni istituti contrattuali e dei sussidi della bilateralità hanno lo scopo di ridurre il costo del lavoro e di promuovere la tenuta delle imprese e dell'occupazione conseguente.

Le parti sono consapevoli che serve corroborare questo intervento con buone leggi e pratiche in ambito europeo, nazionale e regionale, convinte che necessitano azioni e



buone prassi per la legalità nel settore che difendano le ragioni delle imprese e dei lavoratori del nostro territorio veneto.

A tale avviso concordano su:

- Regole e costi comuni in ambito sociale europeo perché la competizione sia svolta con correttezza
- Rafforzare gli atti di indirizzo e di controllo per bloccare pratiche illegali del cabotaggio e dei distacchi transnazionali.
- Collaborazione con le Istituzioni e gli Enti preposti per un sistema di controlli omogeneo sul territorio europeo.
- Favorire concorrenza leale basata su tariffe adeguate per tipologia di trasporto.
- Contributi indirizzati alla efficace e indifferibile riorganizzazione del settore.
- Riforma della normativa del trasporto basata sulla semplificazione e che metta fine all'attuale presenza di aziende prive di automezzi che fanno intermediazione di attività di autotrasporto
- Gestione tempestiva delle situazioni di crisi tramite strumenti quali: interventi tempestivi, contrattazione, osservatorio e monitoraggio.



Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica ai dipendenti di imprese artigiane del settore autotrasporto merci c/terzi del Veneto, così come definite dalla legislazione vigente, nonché ai dipendenti di imprese artigiane aventi sede legale in altre regioni qualora siano assunti in unità locali ubicate nel Veneto.

Inoltre, come previsto dall'accordo regionale del 22 novembre 2011, tali normative si applicano anche ai dipendenti di imprese non artigiane del medesimo settore che occupino fino ad 8 dipendenti e che:

- 1) risultino iscritte ad una delle Associazioni artigiane firmatarie il presente accordo;
- 2) applichino il complesso di accordi regionali stipulati nel Veneto;
- 3) siano aderenti e regolarmente versanti alla bilateralità artigiana regionale.


Art 2 PAGAMENTO IN FORMA RATEALE ANTICIPATA DI 13ESIMA E 14 ESIMA. UTILIZZO SOTTO FORMA DI PERMESSI.

2.1 E' consentito il pagamento rateale anticipato su base mensile in dodicesimi dell'intera quota della tredicesima e/o della 14esima prevista dal CCNL. Ai fini operativi, l'impresa che intende applicare tale dispositivo, opererà il calcolo del rateo dell'istituto/i prescelti (13esima e/o 14esima) sulla base della retribuzione in atto il primo mese di corresponsione.

L'azienda sospenderà transitoriamente l'erogazione del rateo qualora intervengano eventi che non comportano la maturazione dei due istituti, e riprenderà tale corresponsione al cessare dell'evento medesimo.

In caso di aumento contrattuale nel periodo di erogazione, i ratei saranno adeguati al nuovo importo.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda opererà il conguaglio sulle spettanze dovute al lavoratore qualora abbia erogato un numero di ratei superiori a quelli spettanti.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a signature on the right next to the page number.

Nel cedolino paga andrà specificata con apposita voce l'erogazione "pro quota" di 13esima e/o 14esima. L'adozione di tale rateazione andrà comunicata dall'azienda al lavoratore per il tramite di una nota allegata al primo cedolino paga utile.
Il lavoratore provvederà a sottoscrivere detta comunicazione per espressa accettazione.

L'azienda potrà in qualsiasi momento, concordando con il lavoratore la tempistica, sospendere in via definitiva l'erogazione in forma anticipata. Entro la naturale scadenza di erogazione della 13esima e della 14esima andranno corrisposti i ratei eventualmente mancanti sulla base della retribuzione in atto.


2.2 In alternativa a quanto previsto al punto precedente, le imprese che, per le difficoltà di mercato, non riescono a completare l'orario normale di lavoro, possono utilizzare per le ore mancanti i permessi, le ferie residue dell'anno precedente, l'orario accantonato nella banca ore. Qualora le imprese non possano adottare gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa, potranno utilizzare sotto forma di permessi, da godersi a giorni interi con specifica indicazione in busta paga, i ratei già maturati della 14esima e non ancora erogati. Resta inteso che il pagamento dei ratei non trasformati in permessi, avverrà sulla base della retribuzione in atto nel momento della liquidazione della 14esima senza alcun ricalcolo dei ratei già trasformati in permessi.
L'adozione di tale meccanismo sarà comunicato al lavoratore tramite nota prodotta dall'azienda ed allegata nel cedolino paga.



Art. 3 PROCEDURA PER LE IMPRESE DEL SETTORE IN SITUAZIONE DI CRISI

3.1 La seguente procedura si applica alle imprese del settore autotrasporto merci di cui all'art. 1 che subiscono una modifica strutturale del rapporto con i committenti ed a quelle nelle quali perdura da tempo una situazione di crisi finanziaria con effetti sull'occupazione.

3.2 L'impresa che si trova nelle condizioni di cui al punto 1), per il tramite dell'associazione provinciale cui aderisce o conferisce mandato, invia una richiesta d'incontro alle OOSS di categoria territoriali. L'incontro dovrà essere svolto non oltre i 10 giorni successivi al ricevimento della lettera con le OOSS che hanno dato riscontro alla richiesta dell'impresa.



3.3 Durante tale incontro la ditta fornirà i dati aggiornati sull'andamento aziendale sotto il profilo economico e finanziario, le modalità con cui intende procedere alla ristrutturazione e presenterà un piano articolato di proposte volto al risanamento ed al rilancio dell'attività. Quest'ultimo piano avrà una durata di tre anni, con possibilità, previa richiesta specifica di una delle parti, di verifiche periodiche.



3.4 Al termine della procedura, qualora le parti presenti al tavolo trovino un'intesa sulle tematiche affrontate, sarà sottoscritto un verbale d'accordo che definisca gli interventi concordati tra le parti;

3.5 Le parti firmatarie il presente accordo definiranno entro 30 giorni una nuova prestazione di sostegno alla ristrutturazione dedicata alle imprese (attingendo dal fondo promozione) ed ai dipendenti (attingendo dal fondo sussidi assistenziali). Tale prestazione



sarà concessa solo qualora sia svolta integralmente la procedura di cui ai punti che precedono.

Art. 4 TRATTAMENTO DI FORFETTIZZAZIONE DELLO STRAORDINARIO E DELLA TRASFERTA

Le parti si incontreranno per disciplinare la forfettizzazione dello straordinario e della trasferta. Nelle more dell'accordo le imprese che intendono accedere a tale forfettizzazione si avvarranno dell'assistenza delle associazioni artigiane provinciali cui sono iscritte o conferiscono mandato.

Art. 5 MISURE PER CONTRASTARE L'ASSENTEISMO

Dato che il CCNL ha demandato alla contrattazione di secondo livello le azioni da mettere in atto per contrastare l'assenteismo, riconoscendo le parti contraenti che livelli significativi di ripetute assenze dei conducenti hanno ricadute negative sull'organizzazione del lavoro, sulla produttività, sull'efficienza e competitività delle aziende, si conviene che le aziende interessate da pluralità di assenze ingiustificate o da malattie intervenute nei giorni successivi al riposo settimanale ed alle festività ed alle ferie, avvalendosi dell'assistenza delle associazioni artigiane provinciali cui sono iscritte o conferiscono mandato, chiederanno un incontro con le OOSS provinciali di categoria. In tale sede potranno essere definite le misure e gli strumenti finalizzati a disincentivare e contrastare tali condotte.



Art. 6

ATTUAZIONE NEL VENETO DELLE NORME STRAORDINARIE E TEMPORANEE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO PREVISTE DAL CCNL

In relazione allo specifico articolo contenuto nel rinnovo del CCNL logistica, trasporto e spedizione che prevede misure premiali destinate, a specifiche condizioni, alle imprese del settore, considerato lo sviluppo della bilateralità artigiana veneta, alla quale il settore trasporto merci artigiano aderisce sulla base di patti negoziali regionali, le parti sottoscrittrici la presente intesa convengono di dare attuazione nel Veneto a tale previsione contrattuale secondo le modalità descritte di seguito.


6.1 DURATA

La presente normativa ha efficacia sino al 31 dicembre 2015. Qualora il CCNL non venga rinnovato entro la suddetta data, la stessa normativa manterrà la propria validità fino a eventuali variazioni del CCNL.

6.2 IMPRESE BENEFICIARIE

Possono applicare in via straordinaria e temporanea la normativa descritta di seguito le imprese del settore:

- a) in regola con gli adempimenti contributivi;
- b) che abbiano dato seguito secondo le previsioni della contrattazione regionale di settore all'art. 11bis (gestione orario dei lavoratori discontinui);



4

- c) che impieghino lavoratori assunti con tipologie previste dal CCNL, fatta eccezione della somministrazione transnazionale.


Saranno comunque escluse da tale regime di premialità le imprese che, pur avendo i requisiti di cui ai punti a, b e c che precedono, abbiano effettuato riduzioni di personale nell'anno precedente la stipula del CCNL (1 agosto 2013- 31 luglio 2014).

6.3 MISURE PREMIALI

Le imprese potranno per tutto il periodo indicato al punto 1) :

- a) Estendere la percentuale massima ammessa per il rapporto tra lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dal 35% al 40%.
- b) Introduzione del nuovo livello 3° S Junior che si applicherà:
 - alle nuove assunzioni a tempo indeterminato ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante;
 - se del caso, anche ai dipendenti in forza alla data del 1 agosto 2014 inquadrati nel livello 3° e 4°;

La permanenza a tale livello è prevista per 30 mesi; al termine del periodo avverrà il passaggio automatico al 3° livello S, secondo le specifiche del CCNL.



6.4 PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE MISURE PREMIALI

Le imprese che già hanno avuto l'esito positivo da parte dello SPRAV per la gestione dell'orario di lavoro del personale viaggiante invieranno allo SPRAV la seguente documentazione:


- a) Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- b) Dichiarazione di avvenuto adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 52 commi 5 e 6 del CCNL (lavoro in somministrazione);
- c) Dichiarazione di avvenuto adempimento degli obblighi informativi e formativi di cui al DM 31.3.2006 per i lavoratori soggetti a tale obbligo oppure, in sostituzione, dichiarazione dell'azienda di partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione previsti dagli accordi interconfederali in materia di sicurezza o dagli accordi regionali di categoria.

La verifica sull'avvenuta procedura sui regimi di orario per i lavoratori discontinui sarà accertata a cura della segreteria SPRAV, attraverso la banca dati costituita presso EBAV.

Sempre la segreteria SPRAV opererà la verifica dell'assolvimento degli obblighi di versamento alla bilateralità veneta.

Lo SPRAV, entro 30 giorni dal ricevimento, esprimerà il suo parere in merito alla documentazione presentata. Qualora non sia possibile operare nei termini previsti, verrà applicato il principio del silenzio assenso, fermo restando che tutte le comunicazioni richieste devono risultare acquisite e che la ricerca della correttezza contributiva delle imprese ha dato esito positivo.

6.5 Per mantenere il regime premiale le imprese dovranno inviare il DURC con periodicità semestrale. La segreteria SPRAV darà riscontro del relativo ricevimento.



5



6.6 Il sistema premiale cessa con effetto immediato dalla data in cui viene meno anche uno solo dei requisiti richiesti ovvero l'impresa non provveda alle comunicazioni di cui al punto 5 che precede.

6.7 Qualora l'impresa stia applicando le misure premiali al momento del rinnovo del CCNL, nel caso in cui non venga confermato tale istituto, l'impresa stessa continuerà a mantenere le norme premiali qui definite per il 3Sj o per i contratti a termine fino alla loro naturale scadenza.

6.8 Le parti convengono che al dipendente inquadrato al liv. 3Sj durante i 30 mesi di permanenza aziendale verranno applicati i soli minimi conglobati con l'esclusione delle voci salariali derivanti dalla contrattazione regionale.

6.9 Le parti con la presente disciplina confermano il capitolo III del CCNL, relativo al Mercato del lavoro, laddove indica che sia consentita, per i lavoratori mobili, l'attivazione dei contratti a termine nelle imprese fino a 10 dipendenti purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'unità lavorativa.



Art 7

ATTUAZIONE ORARIO DI LAVORO PLURIMENSILE

L'azienda potrà fare ricorso a regimi di orario di lavoro plurimensile su base annuale con meccanismi di accantonamento e compensazione che potranno avvenire nell'arco temporale di 12 mesi, previa comunicazione ai dipendenti.

Per poter accedere all'orario di lavoro plurimensile l'azienda interessata dovrà produrre, per il tramite dell'associazione artigiana provinciale cui aderisce o conferisce mandato, specifica domanda allo SPRAV (allegato 1). Lo Sprav invierà alla ditta entro 30 giorni specifica autorizzazione all'adozione di tale orario.

Dal punto di vista operativo, la realizzazione della compensazione su base annua avverrà come segue. Le eventuali ore che eccedono le 39/47 settimanali, andranno a compensare nel mese l'eventuale prestazione lavorativa nelle settimane con orario inferiore alle 39/47.

Le ore lavorate mensili eccedenti le 47 settimanali (ovvero 39 ore non compensate nel mese di effettiva prestazione lavorativa saranno accantonate e per tali ore, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 16%.

Qualora nei mesi successivi risultasse una prestazione inferiore a quanto previsto, la quantità di ore necessaria per raggiungere l'orario mensile verrà recuperata utilizzando le ore accantonate nei mesi precedenti o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando istituti contrattuali differiti.

Le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno erogate con la busta paga del mese successivo alla scadenza dei dodici mesi con l'applicazione della retribuzione corrente al momento della liquidazione, unitamente alla parte di maggiorazione dello straordinario non corrisposta nei mesi precedenti.

Tale corresponsione potrà, qualora sussistano le condizioni, avvalersi dei benefici previsti della detassazione previsti dall'art. 22 comma 6 della L. 183/2011, così come previsto dall'art. 22 comma 6 legge 12 novembre 2011 n.183 (legge di stabilità 2012) e successive modifiche ed integrazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in quel momento applicabile.



6

L'adozione del regime di orario non modifica in merito al calcolo degli istituti retributivi differiti ed indiretti che continueranno ad essere calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (39/ 47 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part time.

Art. 8 MISURE PER CONTRASTARE LA CRISI TERRITORIALE

Le parti, al fine di contenere la crisi dell'autotrasporto senza provocare particolari squilibri alle retribuzioni dei lavoratori e di rendere più efficace l'intervento della bilateralità, convengono sulle seguenti disposizioni, anche in modifica del CCRL 21 novembre 2011:

8.1 QUOTE DI VERSAMENTO E PRESTAZIONI EBAV

Vengono confermate le quote di versamento al 2° livello in essere.

Le parti convengono di introdurre una nuova prestazione EBAV destinata a titolari, soci, collaboratori ed ai lavoratori dipendenti da erogare nel caso di decesso. Tale prestazione decorre dal 1 gennaio 2015 e avrà le seguenti caratteristiche:

DIPENDENTI TITOLARI SOCI COLLABORATORI

€ 1500 fino a 5 anni di iscrizione ad Ebav;

€ 3000 oltre i 5 anni di iscrizione ad Ebav.



La prestazione sarà alimentata rispettivamente dal Fondo AREA SPESE LEGALI DISSEQUESTRO MEZZO (imprenditori) e dal Fondo RITIRO PATENTE (lavoratori dipendenti). Il ristorno destinato a titolari soci e collaboratori sarà maggiorato rispettivamente di € 1500 ed € 3000 quale contributo alle trascrizioni ed alle variazioni da comunicare agli enti preposti.

Inoltre il comitato di categoria è tenuto a presentare ai soggetti firmatari il presente accordo un report delle risorse disponibili e non ancora impegnate per ogni singola gestione dei fondi di secondo livello. Nella medesima comunicazione il comitato di categoria potrà proporre all'attenzione delle parti firmatarie ulteriori nuove prestazioni da dedicare alle imprese ed ai dipendenti.


Le parti si incontreranno per valutare la comunicazione del comitato di categoria ed assumere le conseguenti decisioni entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.



8.2 CONGELAMENTO EET

In modifica della parte retributiva contenuta nel punto 2 dell'accordo regionale 22/11/ 2011, **le parti convengono che a decorrere dal 1/5/2015 e sino alla scadenza del presente accordo non si darà luogo all'erogazione dell'EET.**

L'applicazione di quanto previsto nel precedente capoverso è ammessa per le sole imprese aderenti alla bilateralità veneta (EBAV e Fondo Sanitario) ed in regola con il versamento dei relativi contributi oppure con piano di versamento degli arretrati approvato da ciascun ente/Fondo. Le imprese non aderenti alla bilateralità veneta continueranno ad erogare ai dipendenti gli importi previsti dal CCRL 22 novembre 2011 che perderanno la natura di retribuzione variabile e soggetta a decontribuzione.



8.3 ESTENSIONE DURATA ACCORDI PREVIGENTI

La durata dell'accordo regionale 22 novembre 2011 e dell'accordo sui diversi limiti di orario, viene estesa al 31 dicembre 2016. **Viene pertanto prolungata fino a tale data l'attività dello SPRAV relativa alla gestione degli orari, ai videosatellitari e per tutte le altre funzioni demandate dagli accordi. Lo Sprav potrà modificare il regolamento introducendo modalità di consultazione per via telematica.**

Vengono estesi al 31 dicembre 2016 tutti gli altri accordi regionali attualmente in vigore, anche se non esplicitamente indicati.

E' confermata l'applicazione dell'accordo regionale 22 novembre 2011 per quanto riguarda i punti non modificati dalla presente intesa.

8.4 UTILIZZO DI EBAV PER IL SETTORE TRASPORTO PERSONE

Le parti convengono che a decorrere dal **1 maggio 2015**, visti i risultati dei versamenti da parte del settore trasporto persone, vadano a cessare le limitazioni all'utilizzo dei fondi di secondo livello contenute nell'accordo regionale sul trasporto persone del 15 giugno 2012. A partire dalla stessa data imprese e dipendenti dello stesso settore potranno accedere alle prestazioni di secondo livello previste dal CCRL 15 giugno 2012 in relazione alle risorse versate dal settore.

Vengono confermate le quote di versamento al secondo livello già in essere.

ART. 9 DISCIPLINA CONTRATTUALE DELLE GIORNATE DI PERMESSO EX CCNL

Si richiama a questo proposito quanto contenuto nei punti 1 e 2 del verbale d'accordo siglato a livello regionale in data 31 marzo 2014.

ART. 10 DURATA

Il presente accordo scadrà il 31.12.2016 e si intende tacitamente rinnovato in assenza di formale disdetta da inviare con raccomandata A/R almeno 3 mesi prima della scadenza.

CONFARTIGIANATO IMPRESE
VENETO


FILT CISL Veneto


CNA del Veneto


FIT CGIL Veneto

CASARTIGIANI del Veneto

UILTRASPORTI UIL Veneto





Allegato 1

Sede Paritetica Regionale Autotrasporto Veneto
matr. EBAV

**COMUNICAZIONE PER RICORSO AL REGIME DI ORARIO PLURIMENSILE
(art. 7 Accordo Regionale AUTOTRASPORTO MERCI 17 MARZO 2015)**

SPAZIO RISERVATO ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANA

Il sottoscritto _____ titolare dell'impresa _____

Cod. fisc. / p. IVA _____ Ragione Sociale _____

Indirizzo _____ CAP _____ Comune _____ Prov. _____

Telefono _____ fax _____ e-mail _____

con la presente comunica:

1. Che intende applicare dal mese di _____ i regimi di orario plurimensile così come previsto dall'art. 7 dell'Accordo Regionale per il settore autotrasporto merci del 17 marzo 2015.
2. Che il numero dei dipendenti complessivamente in forza presso la propria azienda è pari a _____
3. Che il numero dei dipendenti a cui si applica il regime di orario plurimensile è pari a _____, così suddiviso:
 - N. _____ autisti*
 - N. _____ impiegati/operai
 - N. _____ apprendisti maggiorenni

Data _____ (ditta) _____

LO SPRAV, RIUNITOSI IN DATA HA ESPRESSO:

PARERE POSITIVO ALLA RICHIESTA DELL'IMPRESA

[Handwritten signatures and initials]

PARERE NEGATIVO (INDICARE I MOTIVI)

SOTTOSCRIZIONE DEI COORDINATORI SPRAY OVVERO DI UN LORO DELEGATO

